



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VINCA

Consiglio di Stato, sez. VI, 20 Gennaio 2025, n.388: VINCA – distinzione tra screening e Valutazione appropriata - principio di precauzione – limiti

Il Consiglio di Stato respinge l'appello proposto da Regione, Comune ed Unione di Comuni contro una sentenza del Tar Toscana che aveva accolto il ricorso contro l'archiviazione di un procedimento di VINCA per mancato deposito tempestivo di integrazioni e contro il conseguente annullamento in autotutela di precedente autorizzazione alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile.

Dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP, cioè, il Comune di localizzazione dell'impianto aveva sollevato la questione del mancato espletamento dello screening di VINCA ed il SUAP aveva avviato un procedimento di riesame, accertando che l'area destinata ad ospitare l'impianto distava in linea d'aria circa 150 metri dal confine della ZSC.

Mentre l'autorizzazione veniva cautelativamente sospesa, il proponente aveva prodotto una relazione di screening (fase I) che escludeva qualsiasi incidenza significativa sul sito; nonostante ciò, la Regione, pur ammettendo l'assenza di "consolidata letteratura scientifica sull'argomento", aveva disposto il passaggio alla fase della VINCA appropriata (fase II), chiedendo la relativa integrazione documentale.

Il proponente aveva comunicato di ritenere sufficiente il primo livello di indagine e la Regione, in nome di un "atteggiamento prudentiale e precauzionale" aveva confermato l'esigenza dell'espletamento della fase II ed aveva archiviato la procedura di VINCA (con esito sfavorevole per il proponente) alla scadenza dei termini per le integrazioni richieste; il SUAP, quindi, aveva annullato in autotutela l'autorizzazione rilasciata in precedenza.

TAR e Consiglio di Stato, pur ribadendo l'obiettivo di tutela della disciplina della VINCA "di conservazione massima dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all'interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione)", sottolineano che "resta il fatto, corroborato dal dato positivo, che prima di procedere alla VINCA, è necessario verificare che l'intervento comporti un'incidenza significativa, restando, quindi, esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi che non determinano un impatto significativo sul sito. Invero, la disposizione di cui all'art. 5, co. 3 del D.P.R. n. 357 del 1997, che disciplina la fase preliminare di valutazione di impatto ambientale, prevede che prima di procedere a VINCA vera e propria, si valuti l'"incidenza significativa" dell'intervento sul sito, comunemente definita fase I di "screening". Solo, dunque, se si conclude che l'intervento determini un'incidenza significativa, è conseguentemente dovuta anche la fase II di cd. "valutazione appropriata" ovvero di VINCA vera e propria. La giurisprudenza ha confermato che prima di procedere a VINCA vera e propria è necessario valutare, in base ad un'adeguata istruttoria tecnico-scientifica, la possibile significativa incidenza dell'intervento sul sito protetto (cfr. in tale senso Cons. St. sent. n. 6333/2023). Solo, dunque, se si accerta che l'intervento possa determinare un rischio di incidenza significativa sul sito protetto, può dirsi dovuta anche la fase II di c.d. "valutazione appropriata", ovvero di VINCA vera e propria. In altri termini, prima di procedere alla VINCA, è necessario verificare che l'intervento comporti un'incidenza significativa, restando, quindi, esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi che non determinano un impatto significativo sul sito".

I Giudici Amministrativi, a fronte di una relazione di screening che esclude incidenze significative e a fronte di "assenza di studi specifici in letteratura" (assenza dichiarata dalla Regione stessa nel provvedimento che avvia la fase II), ritengono che non sia adeguatamente motivata la decisione di procedere con "l'attivazione della cd. seconda fase del procedimento, dal momento che le "ritenute incidenze significative" sulla popolazione di chiropteri risultano di fatto indimostrate": tale decisione finirebbe per basarsi "su

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

mere ipotesi astratte, non sussistendo alcun riscontro concreto circa l'interazione tra gli impianti e detta fauna, nemmeno in termini di potenziale pericolo."

La conseguenza è una perimetrazione del "canone della massima precauzione, che giova ribadirlo deve essere il principio guida delle valutazioni in subiecta materia, dal momento che la valutazione di rischio potenziale, anche secondo un approccio orientato alla massima prudenza, non può comunque basarsi su mere ipotesi astratte destituite di qualunque riscontro in relazione alla fattispecie concreta, risolvendosi altrimenti in giudizio esclusivamente soggettivo ed arbitrario."

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202209751&nomeFile=202500388_11.html&subDir=Provvedimenti